



COMUNE DI TRANI
n. 859 del R.P.

Si presta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 30.12.19 al 12.01.20
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Prot. n. 61575

Città di Trani **Medaglia d'Argento al Merito Civile**

ORDINANZA 48/2019

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di festeggiare le ricorrenze oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive in particolare in danno di autovetture, cassonetti per la raccolta dei rifiuti sia differenziata che indifferenziata ecc.;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli anche a rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento, lesioni agli organi di senso o la morte per ustioni e bruciature;
- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

ORDINANZA 48/2019

Visti l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00;

Vista la L. 24.11.81 n°689;

Visto l'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979;

Visto L'art. 659 c.p.;

ORDINA

Per i motivi evidenziati in premessa dalle ore 00.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2020, nel territorio di Trani, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. Il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

AVVERTE

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da €. 25,00 a €.